



DAL 1° GIUGNO 2016 NOTIFICA DELLE CARTELLE ESATTORIALI SOLO A MEZZO PEC

Con la nota n. 2016/24616 del 17 maggio 2016, Equitalia Spa ha dato attuazione alla norma contenuta nell'articolo 14, D.Lgs. 159/2015 che prevede **l'obbligo di notifica a mezzo posta elettronica certificata per le imprese individuali o costituite in forma societaria e per i professionisti iscritti in albi e elenchi, nonché per le persone fisiche che ne facciano richiesta, a decorrere dal 1° giugno 2016.**

Già dal 2013 Equitalia Spa ha attivato in via sperimentale in alcune Regioni la notifica delle cartelle di pagamento via Pec per le persone giuridiche: dal 1° giugno 2016, per tali soggetti, la notifica delle cartelle esattoriali avviene esclusivamente all'indirizzo di Pec risultante dall'indice nazionale Ini-pec (<https://www.inipecc.gov.it/cerca-pec>), su tutto il territorio nazionale.

Nel caso in cui l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia valido o sia inattivo, o nel caso in cui la casella di posta elettronica risultasse satura, malgrado il secondo tentativo effettuato a 15 giorni dal primo, l'atto sarà inviato telematicamente alla Camera di Commercio competente per territorio e sarà sempre reperibile *on-line* in un'apposita sezione del sito *internet* della medesima Camera di Commercio. Il contribuente verrà, inoltre, informato del deposito telematico dell'atto tramite una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento.

Si ricorda alla gentile Clientela che la posta elettronica certificata "Pec" avendo valore di raccomandata con avviso di ricevimento è strumento che assegna data certa ai documenti e/o messaggi ricevuti, deve quindi essere gestita con estrema cura e attenzione e rinnovata periodicamente, poiché **le comunicazioni inviate su tale indirizzo (da fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, Agenzia delle entrate, Equitalia, etc.) hanno valore legale.**

UTILIZZO DELLA PEC PER NOTIFICAZIONI E DEPOSITI DEGLI ATTI - REGIONI PIEMONTE, ABRUZZO, MOLISE, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA E VENETO (DM 30.6.2016)

Nella Gazzetta ufficiale 12.07.2016 n. 161 è stato pubblicato il D.M. 30.06.2016 (*attuativo dell'art. 3 co. 3 del DM 163/2013, che a sua volta trova fondamento nell'art. 16-bis del D.Lgs. 546/92*), **con cui l'attivazione del processo tributario telematico, con riferimento alle notificazioni degli atti e ai depositi (per le comunicazioni delle segreterie la telematica è già in vigore) degli stessi, è stata estesa ad altre sei Regioni.**

L'operatività è per i ricorsi notificati a partire:

- dal 15.10.2016, per le Commissioni tributarie di Abruzzo e Molise;
- dal 15.11.2016, per le Commissioni tributarie del Piemonte e della Liguria;
- dal 15.12.2016, per le Commissioni tributarie dell'Emilia Romagna e del Veneto.

Per utilizzare il canale telematico, occorre registrarsi presso il "Sigit", che al momento è una modalità facoltativa di gestione del processo.

Il processo tributario telematico, per le notificazioni e i depositi, è già attivo per le Commissioni tributarie site in Umbria e Toscana, grazie al D.M. 04.08.2015.

DALLO SCORSO 1° APRILE CESSATO IL SERVIZIO DI "DATA CERTA" DELLE POSTE ITALIANE

Dare ad un documento data certa vuol dire attribuire allo stesso prova della sua formazione in un determinato arco temporale o, comunque, prova della sua esistenza anteriore ad uno specifico evento o una specifica data.

Sotto il profilo civilistico, in materia di prove documentali, si esprimono gli articoli 2703 e 2704, C.c. dai quali si desumono gli strumenti tipicamente utilizzabili per l'attribuzione di data certa ai documenti.

In particolare:

- alla redazione di atto pubblico;
- alla autenticazione di un notaio o altro pubblico ufficiale;
- alla registrazione dell'atto presso un ufficio pubblico;
- ad ogni altro fatto che stabilisca in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento (*articolo 2704, c.c. c. 3*).



Sono considerati validi:

1. **l'apposizione della cosiddetta marca temporale sui documenti informatici:** il sistema basa la propria modalità di certificazione della marca temporale su un procedimento informatico regolamentato dalla legge, che permette di attribuire ad un oggetto digitale o documento informatico una data ed un orario in modo certo ed opponibile a terzi. La marca temporale può essere anche associata alla firma digitale;
2. **il servizio di posta elettronica certificata PEC.** La trasmissione tramite un servizio di posta elettronica certificata (Pec), che sia conforme al D.P.R. 68/2005, equivale infatti, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta ed ha valore legale. Ai sensi del c. 3 dell'art. 48, D.Lgs. 82/2005, anche la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al D.P.R. 68/2005, e alle relative regole tecniche;
3. sino al 31/03/2016 anche l'utilizzazione del servizio "data certa" presso i servizi postali con apposizione di apposito timbro direttamente sul documento, ma dallo scorso 1° aprile 2016 le Poste Italiane Spa non effettuano più tale servizio.

Il codice civile non si esprime in riferimento alla raccomandata R/R, ma la giurisprudenza **esclude** il valore di data certa al plico inviato per **raccomandata R/R con busta**, nel mentre continua ad assumere data certa la raccomandata, anche R/R, spedita con plico compiegato (*cioè senza busta*).

START UP INNOVATIVE: COSTITUZIONE DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SENZA L'INTERVENTO DEL NOTAIO

Le start up innovative devono iscriversi nel Registro Imprese e sono esonerate dal pagamento dell'imposta di bollo, dei diritti di segreteria e del diritto camerale: dal 20 luglio 2016 i soci possono costituire una *start up* innovativa avente forma giuridica di società a responsabilità limitata (non semplificata) senza l'intervento notarile, in via facoltativa rispetto alla modalità ordinaria tramite atto pubblico. L'atto costitutivo e lo statuto sono redatti e sottoscritti con firma digitale avvalendosi della piattaforma informatica rintracciabile all'indirizzo startup.registroimprese.it. Il modello firmato digitalmente deve essere trasmesso al Registro delle Imprese attraverso una pratica di comunicazione unica, di modo che dopo una iscrizione provvisoria alla sezione ordinaria, la start up possa essere iscritta correttamente alla sezione speciale, con l'indicazione "start up costituita a norma dell'articolo 4, comma 10-bis, D.L. 3/2015".

(Ministero dello sviluppo economico, circolare n. 3691/C, 01/07/2016)

VENDING MACHINE: TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI DAL 1° GENNAIO 2017

La necessità di avere strumenti di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso i distributori automatici è stata introdotta dal D.Lgs. 127/2015 il quale prevede inoltre, **a partire dal 1° gennaio 2017, per gli operatori che svolgono l'attività di erogazione di beni attraverso vending machine:**

- **l'obbligo della memorizzazione elettronica e**
- **della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi**

L'Amministrazione finanziaria metterà a disposizione sul proprio sito un'area dedicata ai contribuenti e agli operatori del settore, in cui trovare i servizi per censire online i distributori ed alla fine del censimento, fornirà un Qrcode, da applicare su ogni apparecchio, in modo da consentire, anche al singolo consumatore, di riconoscere che il distributore da cui sta acquistando il prodotto è noto all'Amministrazione e i dati dei suoi incassi verranno trasmessi alla stessa.

I dati verranno "sigillati" elettronicamente e trasmessi online all'Agenzia delle entrate mediante i dispositivi mobili con cui i gestori rilevano gli incassi registrati dal distributore.

Il sigillo elettronico verrà applicato grazie a un certificato digitale, rilasciato online dall'Amministrazione agli operatori del settore, e garantirà l'autenticità, l'inalterabilità e la riservatezza dei dati dei corrispettivi.

Il provvedimento, infine, definisce le modalità attraverso cui i produttori di hardware e software e i titolari degli apparecchi potranno gestire il processo e monitorare i flussi trasmessi.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 102807/2016, 30/06/2016)

**FATTURA EMESSA: CONSEGUENZE GRAVISSIME SE GENERICA**

La Corte di Cassazione con la sentenza 9846 del 13 maggio 2016 ha espresso che:

- *una fattura generica e priva di tutte le necessarie indicazioni non può essere utilizzata dal contribuente per dedurre i costi della propria attività.*
- *La fattura deve essere un documento "idoneo a rappresentare i costi dell'impresa".*

Il caso riguarda una società campana a cui l'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento con cui procedeva al recupero delle somme dedotte per le provvigioni corrisposte a due agenti.

Il recupero è stato necessario in quanto le fatture relative a tali costi risultavano incomplete e generiche, quindi non sufficienti a ricostruire la reale situazione.

Nonostante il ricorso del contribuente, anche la Cassazione ha confermato l'orientamento dei giudici di merito rispondendo che la fattura è il documento idoneo a rappresentare i costi, sotto i profili della loro certezza e della loro inerenza, purché sia redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti.

Perciò, l'irregolarità della fattura fa venir meno la presunzione della verità di quanto in essa rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo relativo.

Inoltre, la norma che prevede il necessario contenuto della fattura (*art. 21 del DPR 633/1972*), tra cui l'indicazione della natura della prestazione e la qualità/quantità dei beni oggetto dell'operazione, ha evidenti finalità di controllo e verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Si precisa che una fattura dal contenuto indefinibile ed oltremodo generico può essere oggetto di sanzione da parte dell'Agenzia per non conformità del documento al modello legale ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 471/1997 con sanzioni da 1000,00 a 8000,00 euro e vi è anche la possibilità di vedersi disconosciuti i costi portati in deduzione/detraazione sia ai fini IVA che delle imposte dirette.

Nei casi più gravi potrebbe essere anche contestata la fatturazione di operazioni inesistenti, con rilevanza penale, punita anche con la reclusione fino a sei anni.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.
Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it